



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Direzione Generale - Ufficio V - II Unità Operativa

Via Luigi Pianciani, 32 - 00185 Roma - ☎ 0677392575 - 0677392579- 📠 0677392606

segreteria: rossana.cosentino@istruzione.it - sito web: www.usrlazioistruzione.it

MPI AOODRLA.Registro Ufficiale
prot. n. 7513 - USCITA -

Roma, 15/03/2012

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
del Lazio

LORO SEDI

e p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del
Lazio

LORO SEDI

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

LORO SEDI

OGGETTO: D.M. n. 22 del 12 marzo 2012 – cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012.
Trattamento di quiescenza – indicazioni operative.

Si pone all'attenzione delle SS.LL. la circolare del M.I.U.R. – Direzione Generale per il personale scolastico n. 23 del 12 marzo 2012, pubblicata nella rete INTRANET il 13 marzo 2012, unitamente al D.M. indicato in oggetto e alla circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 del Dipartimento per la funzione pubblica.

Alle sopra indicate circolari si rimanda in via generale e si comunicano le seguenti ulteriori istruzioni relativamente al trattenimento in servizio.

L'art. 9, comma 31 del D.l. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, ha equiparato i trattenimenti in servizio previsti dall'art. 509, comma 5 del D. l.vo 297/94 a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.

Si tratterebbe in qualche modo e in maniera illogica di compensare l'ulteriore attività lavorativa prestata ("personale trattenuto in servizio") con quella che si verrebbe a svolgere nel corso di una intera vita lavorativa ("personale nuovo assunto").

Per tale ragione e al fine di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario questo Ufficio esprime l'indirizzo, come già avvenuto per l'a.s. 2011/12, che le istanze di trattenimento in servizio non possano essere accolte.

Si pone infine in particolare evidenza quanto comunicato nella circolare ministeriale in argomento circa la novità introdotta dalla riforma per quanto riguarda il concetto di massima anzianità contributiva, che viene meno: "la modifica del sistema rende inapplicabili dal 1.1.2012 le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il servizio fino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione (art. 509-comma 2 del D. l.vo 297/94)".

I Dirigenti degli Ambiti Territoriali sono invitati a comunicare alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza eventuali ulteriori istruzioni organizzative, qualora ritenuto necessario.

Si ringrazia per la collaborazione.

F.to IL DIRIGENTE
 G. Minichiello